

CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

19 DICEMBRE 2007

N. 47096

PRESIDENTE: PIZZUTI

RELATORE: NAPPI

PM: CONSOLO

IMPUTATO: G.T.

**Diritti della personalità**

• Segretezza della corrispondenza  
 • Corrispondenza informatica aziendale  
 • Casella di posta elettronica del dipendente  
 • Prescrizione che imponga ai dipendenti di comunicare la chiave informatica di accesso all'organizzazione aziendale • Apertura della casella di un dipendente da parte del dirigente e lettura della corrispondenza in essa contenuta • Violazione del diritto alla segretezza della corrispondenza del lavoratore • Esclusione  
 • Motivo: non configurabilità della corrispondenza informatica aziendale come corrispondenza « chiusa » in

**quanto accessibile a tutti i soggetti che si trovino legittimamente in possesso della password**

*È legittima la condotta del datore di lavoro che, previa utilizzazione della password, prenda cognizione della corrispondenza informatica contenuta nella casella di posta elettronica del dipendente giacché non è assimilabile alla corrispondenza « chiusa », e in quanto tale segreta, quella contenuta in un sistema informatico alla cui utilizzazione siano legittimati anche altri soggetti in quanto aventi sin dall'origine un titolo di accesso, nella specie rappresentato dalla prescritta comunicazione della password da parte del dipendente al superiore gerarchico legittimato ad utilizzarla per accedere al computer anche per la mera assenza dell'utilizzatore abituale.*

**M**OTIVI DELLA DECISIONE. — Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino, sezione di Chivasso, ha prosciolto G.T. perché il fatto non sussiste dall'imputazione di avere abusivamente preso cognizione della corrispondenza informatica aziendale della dipendente R.M., licenziata poi sulla base delle informazioni così acquisite. Ricorre per cassazione il pubblico ministero e deduce violazione dell'art. 616 c.p., lamentando che il giudice del merito si sia fondato sull'erroneo presupposto della rilevanza della proprietà aziendale del mezzo di comunicazione violato, senza considerare il profilo funzionale della destinazione del mezzo telematico non solo al lavoro ma anche alla comunicazione, tutelata dall'art. 15 Cost. Il ricorso è infondato. L'art. 616 comma 1 c.p. punisce infatti la condotta di « chiunque prenda cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime ». Sicché, quando non vi sia sottrazione o distrazione, la condotta

\* Nella giurisprudenza di merito, conformemente, si è esclusa la illiceità dell'accesso da parte del datore di lavoro alla posta elettronica aziendale in uso al lavoratore (Trib. Milano 10 maggio 2002, in questa *Rivista*, 2002, 1063, con nota di A. STRA-

CUZZI) nonché dell'accertamento da parte del datore di lavoro, mediante verifica sul pc in uso al lavoratore, di un eventuale abuso da parte di questi delle risorse informatiche aziendali (Trib. Perugia 20 febbraio 2006, in questa *Rivista*, 2006, 809).

di chi si limita a « prendere cognizione » è punibile solo se riguarda « corrispondenza chiusa ». Chi « prende cognizione » di « corrispondenza aperta » è punito solo se l'abbia a tale scopo sottratta al destinatario ovvero distratta dalla sua destinazione. Ciò posto, e indiscussa l'estensione della tutela anche alla corrispondenza informatica o telematica (art. 616 comma 4 c.p.), deve tuttavia ritenersi che tale corrispondenza possa essere qualificata come « chiusa » solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all'accesso ai sistemi informatici di invio o di ricezione dei singoli messaggi. Infatti, diversamente da quanto avviene per la corrispondenza cartacea, di regola accessibile solo al destinatario, è appunto la legittimazione all'uso del sistema informatico o telematico che abilita alla conoscenza delle informazioni in esso custodite. Sicché tale legittimazione può dipendere non solo dalla proprietà, ma soprattutto dalle norme che regolano l'uso degli impianti. E quando in particolare il sistema telematico sia protetto da una password, deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongano della chiave informatica di accesso. Anche quando la legittimazione all'accesso sia condizionata, l'eventuale violazione di tali condizioni può rilevare sotto altri profili, ma non può valere a qualificare la corrispondenza come « chiusa » anche nei confronti di chi sin dall'origine abbia un ordinario titolo di accesso. Nel caso in esame è indiscusso, e ne dà atto lo stesso ricorrente, che le password poste a protezione dei computer e della corrispondenza di ciascun dipendente dovevano essere a conoscenza anche dell'organizzazione aziendale, essendone prescritta la comunicazione, sia pure in busta chiusa, al superiore gerarchico, legittimato a utilizzarla per accedere al computer anche per la mera assenza dell'utilizzatore abituale. Ne consegue che del tutto lecitamente G.T. prese cognizione della corrispondenza informatica aziendale della sua dipendente, utilizzando la chiave di accesso di cui legittimamente disponeva, come noto alla stessa R.M.. Infatti, secondo le prescrizioni del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 13 dell'1 marzo 2007, i dirigenti dell'azienda accedono legittimamente ai computer in dotazione ai propri dipendenti, quando delle condizioni di tale accesso sia stata loro data piena informazione.

P.Q.M. — La Corte rigetta il ricorso.